

ANNO ACCADEMICO 2023-2024

Magnifico Rettore,

L'avvio della prassi di una relazione annuale sull'attività del Garante di Ateneo, si propone l'obiettivo di rendere conto dell'attività svolta, ma anche di definire i limiti e la natura dei compiti, nonché di individuare i modi più opportuni per esplicitarla, dato che la figura del Garante andava assumendo importanza quale riferimento di accademici, di personale amministrativo, di studenti e di quanti, per le più svariate ragioni entrano in contatto con l'Università.

Il Garante di Ateneo, trova la sua regolamentazione nello Statuto di autonomia di questo *Studium*, emanato in attuazione della L. n. 240/2010, che ne individua anche le guarentigie, peraltro usando proprio questo termine, che esprime i presidi di autonomia e indipendenza della Magistratura Ordinaria, per sottolinearne l'indipendenza e la libertà di azione. L'art. 28 dello Statuto, che ne prevede e disciplina l'attività, gli affida il compito di esaminare gli esposti relativi a comportamenti, anche omissivi, di organi, strutture o singoli componenti dell'Università. L'Università, appunto, assicura al Garante l'autonomia operativa e l'accesso agli atti, documenti, dati e informazioni, ritenuti necessari allo svolgimento dei suoi compiti. Il Garante, al termine della sua attività, comunica le osservazioni a chi ha presentato l'esposto e, qualora ne ravvisi l'opportunità, trasmette le sue conclusioni all'organo e alla struttura di competenza. Regole speciali sono dettate per la scelta della persona del Garante, che deve offrire garanzie di indipendenza e competenza.

La norma non fornisce indicazioni sulle modalità con cui questa attività debba essere svolta, per cui deve soccorrere la prassi.

COMPETENZA E LIMITI

Nelle precedenti relazioni è stato individuato l'oggetto dell'attività del Garante, ai sensi dell'art. 28 citato, nel pregiudizio che uno dei soggetti tutelati, accademici ma anche personale amministrativo, di qualunque ordine, e studenti, ritenga di aver subito a causa di un atto, un comportamento, commissivo o omissivo di un singolo appartenente all'Università o di un ufficio o servizio di questa.

Alla luce dell'esperienza di questi anni si conferma che il perimetro dell'azione del Garante può essere segnato in negativo, prendendo a riferimento istituti con i quali confina e con i quali sembra presentare una qualche affinità, ma dai quali deve differenziarsi nettamente, per valorizzare la sua funzione di collaborazione con tutti gli organismi, uffici e servizi universitari, pur nella massima autonomia. L'esperienza, di cui si darà traccia nel prosieguo di questa relazione, insegna che quanto più la funzione del Garante venga percepita come ausilio e collaborazione, tanto più sarà possibile conseguire i risultati che si prefigge, velocemente e senza alcuna resistenza, dando luogo ad una sorta di agire in autotutela dell'Amministrazione. Al contrario va confermata l'individuazione dei limiti della sua azione, il primo dei quali è costituito dall'investigazione penale, propria degli uffici del Pubblico Ministero e delle Autorità

che da quelli dipendono: il Garante non ha poteri inquisitori, non può agire d'ufficio, essendo previsto solo che egli "esamina gli esposti relativi...". Anzi, quante volte si imbatta in fatti che possano costituire notizia di reato, deve darne comunicazione all'Autorità Giudiziaria. A questo proposito, benché il Garante goda dell'autonomia sopra accennata, essendo inquadrato sotto tutti gli aspetti nel regime dei collaboratori, scelti a seguito di avviso pubblico, sembra corretta la prassi che vuole che la *notitia criminis* venga segnalata dal Garante al Rettore e da questi, poi, fatte le opportune valutazioni, veicolata all'Autorità Giudiziaria. Lo stesso dicasi per le infrazioni disciplinari che il Garante dovesse rilevare nello svolgimento della sua attività, vanno segnalate al Rettore, senza compiere alcuna attività. La mancanza di poteri inquisitori reca con sé che il Garante può acquisire documenti, dati e informazioni, ritenuti necessari allo svolgimento dei suoi compiti, dall'apparato amministrativo-burocratico dell'Università, vincolato e soggetto alla medesima disposizione, ma non da soggetti esterni all'università. Anche con riguardo alle informazioni verbali (audizioni) va ritenuto che possano essere rese solo su base assolutamente volontaria, senza che alcun obbligo gravi sugli esterni ma neanche sullo stesso personale dell'Università, inteso nel senso più ampio e onnicomprensivo.

L'illegittimità amministrativa o contabile segna altro confine dell'attività del Garante, essendo riservata al Giudice Amministrativo o a quello Contabile. Ma ove il giudizio non sia stato promosso presso le rispettive giurisdizioni, si deve ritenere che il Garante possa apprezzarne l'esistenza sotto il profilo del pregiudizio che l'illegittimità dell'atto abbia arrecato a chi, pur non avendo adito la giurisdizione dello Stato, abbia preferito rivolgersi a quella -per così dire- interna dell'Università.

Queste considerazioni rafforzano l'opinione che il Garante debba agire e porgersi come un organo di collaborazione degli uffici e degli organismi direttivi, pur nella necessaria autonomia, anzi tanto più questo spirito collaborativo sarà percepito, tanto più efficace e autorevole ne sarà l'azione.

ISTRUTTORIA

Il Garante dispone di un ufficio attrezzato, ed è assistito da personale altamente qualificato, le dottoresse Sabrina Bonfiglio e Francesca Crispoltoni, che hanno posto a sua disposizione la loro competenza, esperienza e laboriosità, e che sono meritevoli di ogni elogio.

Speciali misure sono state predisposte per garantire la riservatezza a coloro che si rivolgono al Garante.

Sono stati aperti e resi noti più canali: gli indirizzi di posta elettronica dell'Università, leggibile solo dal destinatario, ma anche quella personale del Garante.

Grazie alla collaborazione del competente ufficio è stato predisposto un protocollo riservato, sul quale operano soltanto un numero limitatissimo di funzionari, proprio allo scopo di garantire al massimo il riserbo.

Le istruttorie, nel senso sopra precisato, sono consistite nella richiesta di atti o informazione agli uffici competenti o tramite gli uffici competenti. L'apparato burocratico amministrativo

dell'Università di Perugia, guidato dal Direttore generale, dottoressa Anna Vivolo, ha sempre collaborato con puntualità e competenza.

Le osservazioni del Garante, al termine dell'istruttoria, sono state comunicate all'esponente in forma sintetica, ben potendo quest'ultimo accedere agli atti per una più completa informazione.

È opportuno che delle audizioni resti traccia in un verbale riassuntivo, sottoscritto; non è necessario né opportuno che le decisioni del Garante siano motivate, essendo bastevole che siano comunicate agli interessati.

Sono stati esaminati complessivamente n. 13 casi, così ripartiti:

- Studenti: 10 casi;
- Personale accademico: n. 2 casi;
- Personale amministrativo: n. 1 caso.

Le decisioni di rigetto sono state in numero di due (2) e quelle di accoglimento in numero di quattro (4).

Negli altri casi il Garante si è adoperato per fornire informazioni e delucidazioni, oppure ha indirizzato gli istanti ai competenti uffici dell'Ateneo, che hanno preso in carico le segnalate questioni.

Infine, altre situazioni minori, sia concernenti accademici, sia studenti o personale amministrativo sono state risolte in forma per così dire "stragiudiziale", proponendo una soluzione che è stata condivisa e accettata dagli interessati.

CONCLUSIONI

La casistica esposta vale conferma che l'apparato amministrativo funziona egregiamente nel complesso e si ribadisce, quanto già segnalato nella precedente relazione e cioè che l'attivazione di un servizio di "ticketing", ossia di uno strumento software progettato per organizzare e smistare le richieste degli studenti ad un team di supporto, costituito dal personale della ripartizione didattica-segreterie studenti e delle segreterie didattiche dei singoli dipartimenti, ha portato un miglioramento nel rapporto tra segreterie e studenti, che sicuramente ha inciso sul contenimento delle doglianze.

Non è compito del Garante esprimere giudizi sull'andamento complessivo dell'attività dell'Ateneo, ma la persistente limitatezza delle doglianze e le decisioni prese sono un indicatore oggettivo del buon funzionamento dell'apparato amministrativo.

Perugia, 31.10.2023

f.to Fausto Cardella